



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 01 DEL 07/01/2022

**OGGETTO: Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente chiusura temporanea scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Trappeto dal 10 gennaio al 22 gennaio 2022.**

IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.7, lett. C) del D.L. 1/2018, in relazione al rischio sanitario causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa;  
**Visto** il D.L.30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n. 2 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;

**Visto** il DPCM del 7 settembre 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n. 19;

**Visto** il D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale veniva prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31/03/2022;

**Preso atto** che la situazione epidemiologica nel territorio non solo comunale ma dell'intero circondario registra un crescente e preoccupante aumento del numero complessivo dei contagi, anche tenendo conto della prevalenza di una variante virale particolarmente diffusiva quale appare essere quella cosiddetta "Omicron";

**Considerato inoltre** che il suddetto recente andamento epidemiologico non può che essere ulteriormente amplificato da frequenti e significativi spostamenti di persone, circostanze tutte che impongono una rinnovata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate assolutamente prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;

**Ritenuto** che lo svolgimento di attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici aventi sede nel territorio comunale rischia con ampia probabilità di favorire una ulteriore diffusione del virus provocando focolai di dimensioni ancor più preoccupanti degli attuali;

**Dato atto** che, al fine di limitare il diffondersi del contagio all'interno del territorio comunale ed aggravare il quadro epidemiologico, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il danno per la salute della collettività;

**Sentito** il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Rettore Evola", i cui plessi sono presenti sul territorio comunale, il quale ha condiviso la necessità di sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza all'interno degli istituti interessati;

**Attesa** la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con



tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da Covid-19;

**Ritenuto** pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid-19, di stabilire misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di contagio e a limitare occasioni di assembramento;

**Visto** l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000;

### **ORDINA**

In via precauzionale e prudenziale, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 verosimilmente conseguente alla concomitante presenza di alunni e genitori in occasione della ripresa delle lezioni scolastiche in presenza dopo le festività di fine anno, nonché al moltiplicarsi dei contatti nel sistema dei trasporti, **la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con decorrenza da lunedì 10 gennaio 2022 fino a venerdì 21 gennaio 2022 nonché la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale**, invitando il Dirigente Scolastico, secondo le proprie competenze, a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica durante il periodo di chiusura;

### **AVVERTE CHE**

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 C.P., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro;

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune nonché sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.trappeto.pa.it](http://www.comune.trappeto.pa.it);

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Trappeto, alla Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Rettore Evola", alla Polizia Municipale, alla Direzione generale ASP Palermo;

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Trappeto.



**Il Sindaco**  
**Santo Cosentino**